

Protocollo DDA/1086 del 10 luglio 2025

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14617 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2321/DDA/FS)**

Con istanza DDA/14617, acquisita in data 8 luglio 2025 (prot. n. DDA/0001066), e successive integrazioni pervenute in pari data (prot. n. DDA/0001067, DDA/0001075 e DDA/0001076), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Sky Italia S.r.l., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://worldbytez.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
Sky Italia S.r.l.	<i>A casa tutti bene - La Serie S1 4</i>	2022	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>A casa tutti bene - La Serie S2 5</i>	2022	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>A casa tutti bene - La Serie S2 14</i>	2022	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Das Boot S4 1</i>	2018	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S1 6</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S1 15</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S1 16</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S1 17</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S1 18</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S2 7</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S2 19</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S2 20</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Gomorra S2 21</i>	2013	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12</i>	2025	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 3</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 8</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 9</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 10</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 11</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 12</i>	2024	<omissis>
Sky Italia S.r.l.	<i>The day of the jackal S1 13</i>	2024	<omissis>

Il soggetto istante allega, inoltre, documentazione attestante la presenza sul sito internet <https://worldbytez.com> di ulteriori 1115 URL a cui sono disponibili per il download opere di carattere audiovisivo e dichiara che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività: a titolo esemplificativo e non esaustivo si allega file Excel con ulteriori oltre 1000 URL a cui sono disponibili opere audiovisive di titolarità dei nostri Associati. Si allega alla presente istanza anche nota a supporto”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere di carattere audiovisivo sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità del proprio associato e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all’indirizzo **info.worldbytez@gmail.com**, risulta verosimilmente registrato dalla società NetEarth One Inc, con sede in 375

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

N. Stephanie St., Suite 1411, Henderson, NV 89014-8909, Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica **a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com**, per conto di un soggetto non identificabile;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica **abuse@cloudflare.com**, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Hetzner Online GmbH, con sede a Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Germania, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica **abuse@hetzner.com** e **info@hetzner.de**, cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Helsinki, Finlandia;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio tutela diritto d’autore e diritti connessi della scrivente Direzione all’indirizzo PEC **dda@cert.agcom.it**, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/14617**”, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio tutela diritto d’autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all’attenzione del dott. Francesco Sacchi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo **dda@cert.agcom.it**, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/14617**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito **www.agcom.it** della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 24 luglio 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore